

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio per il funzionamento a tempo delle docce e degli asciugacapelli della piscina comunale  
CIG: Z97279D341

## CAPITOLATO SPECIALE

### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio per il funzionamento delle docce e degli asciugacapelli presso la Piscina Comunale di via Magna Grecia .

La concessione in gestione comprende:

- La installazione delle necessarie attrezzature per l'automazione delle docce(in numero di 16) e di n. 17 asciugacapelli (n. 12 fissi a parete e 5 mobili) in modo da realizzare un risparmio del consumo idrico ed elettrico.
- La gestione tecnico-amministrativa delle attrezzature installate;
- La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature installate;

L'affidamento di che trattasi, avviene secondo le modalità previste dall'art. 164 e seguenti del codice dei contratti (D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) senza alcun intervento economico da parte del Comune di Ragusa che mette a disposizione l'allaccio idrico ed elettrico;

Si precisa, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, che la procedura verrà espletata in un unico lotto in quanto per il modico valore stimato della concessione si ritiene opportuno che le prestazioni contrattuali siano realizzate dal medesimo operatore economico per l'ottenimento di economie di mercato derivanti da prestazioni uguali e dalla gestione unitaria del personale addetto alle prestazioni richieste nel capitolato d'appalto;

Il servizio oggetto della concessione per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore. E' comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente convenzione.

### ART. 2 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

La Piscina Comunale è ubicata nel Comune di Ragusa in Via Magna Grecia. L'immobile presenta le seguenti caratteristiche e comprende:

- Vasca natatoria delle dimensioni di mt. 12,50 x 25 a sei corsie e profondità variabile da mt. 1,80 a mt. 3,80;
- Vasca natatoria delle dimensioni di mt. 10,00 x 5,00 della profondità variabile da mt. 0,50 a mt. 0,80
- Vani tecnici per gli impianti di trattamento dell'aria dell'acqua costituiti da 2 caldaie per il trattamento dell'acqua della potenzialità di 330 Kcal cadauno;
- Due impianti di trattamento dell'aria per la zona delle vasche e per la zona dei servizi della potenza rispettiva di 22 kw/35000 mch e 3 kw/10.000 mch;
- Zona servizi composta da una stanza con annessa zona reception e zona bar;
- Locali spogliatoi e relativi servizi in cui installare le attrezzature oggetto del presente appalto;

### ART. 3 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

La finalità della concessione è quella di poter offrire una risposta ottimale alle richieste del servizio complementare all'uso della piscina mediante la installazione di attrezzature elettriche/elettroniche

che consentano un risparmio nel consumo idrico ed elettrico all'interno della piscina con:

- a) la gestione ottimale e conduzione economica delle attrezzature installate che consenta di realizzare la gestione con oneri ridotti a carico dell'Amministrazione Comunale;
- b) la razionalizzazione dei consumi idrici e dei costi energetici;

Per la gestione del servizio il Concessionario avrà a disposizione gli stessi spazi in atto occupati dall'attuale gestione che potranno essere visitati ed ispezionati da chi ha interesse alla partecipazione al presente bando. L'attività dovrà essere esercitata nel pieno rispetto di tutte le norme del settore. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità delle attrezzature installate.

#### ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di consegna del servizio. Il termine di anni tre è giustificato e reso necessario per consentire al soggetto gestore di poter ammortizzare i costi di installazione delle attrezzature.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga. E' consentita la proroga della concessione nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara a procedura aperta per l'individuazione di un nuovo concessionario, con l'osservanza delle stesse modalità patti e condizioni indicate nel presente Capitolato per un periodo di mesi sei.

#### ART. 5 - DOCUMENTAZIONE SULLA CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

Al fine di documentarsi sulla consistenza delle attrezzature da installare è possibile ma non obbligatorio effettuare il sopralluogo per la presa visione dello stato effettivo dei locali e dell'attrezzatura tecnologica dell'impianto sportivo oggetto del presente Capitolato, previa prenotazione presso l'Ufficio competente. Il sopralluogo sarà condotto a cura del servizio gestione impianti sportivi con l'assistenza dell'Ufficio Tecnico e potrà essere effettuato, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, previo accordo del giorno e dell'ora dell'accesso con il Responsabile del Procedimento.

Non essendo obbligatorio l'espletamento del sopralluogo nessuna procedura è prevista per la certificazione di tale sopralluogo.

#### ART. 6 - CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE

Non è previsto alcun contributo da parte del Comune di Ragusa in quanto il piano economico che si allega al presente atto, consente di poter coprire i costi dell'installazione delle attrezzature e di avere l'utile di impresa nella misura di legge.

#### ART. 7 – TARIFFE E ATTIVITA'

La tariffa per l'utilizzo delle attrezzature sarà quella risultante dall'offerta presentata dall'operatore economico in sede di gara che sarà direttamente corrisposta dall'utenza senza nessun intervento da parte del Comune.

#### ART. 8 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

La gestione delle attrezzature installate per il funzionamento delle docce e degli asciugacapelli presso la piscina comunale oggetto del presente Capitolato viene effettuata dal Concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, in qualità di titolare della

concessione dell'affidamento e delle conseguenti responsabilità, derivanti dallo svolgimento delle attività in detto impianto, a tutti gli effetti di legge.

Il Concessionario è tenuto a gestire le attrezzature ed a svolgere in esso le relative attività con piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le normative e disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Concessionario:

- a) non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente Concessione;
- b) deve utilizzare e far utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quanto altro di proprietà del Comune di Ragusa, in modo da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza;
- c) adeguarsi alla apertura e alla chiusura dell'impianto da parte dell'Ente Gestore che in atto è il Comune di Ragusa.

#### ART. 9 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, il servizio oggetto della presente Convenzione ed affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale.

#### ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario del servizio ha l'obbligo di far utilizzare gratuitamente le attrezzature agli atleti agonisti secondo le modalità che saranno concordate con il Servizio Sport del Comune.

#### ART. 11 - FORNITURE E MANUTENZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, oltre ad essere obbligato a provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (che dovranno essere effettuate in orario di chiusura della piscina) che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle attrezzature installate anche in ottemperanza a norme sopravvenute, deve assicurare con continuità e regolarità l'ottimale utilizzo e fruizione delle stesse provvedendo, se necessario, anche alla loro riparazione e/o sostituzione. In caso di malfunzionamenti delle attrezzature il Concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente o nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di cinque giorni, salvo che sia necessario un diverso termine derivante dai motivi tecnici o che si tratti di intervento straordinario a carico dell'amministrazione Comunale. Il Concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative alle attrezzature, che dovranno essere preventivamente concordate ed approvate dall'Amministrazione Comunale. In particolare, sono a carico del Concessionario gli oneri e le competenze di seguito elencate:

##### 1. Forniture:

- di pezzi vari di ricambio necessarie alle attrezzature installate ;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria su tutte le attrezzature installate;
- verifica periodica non superiore a due mesi del perfetto funzionamento delle attrezzature;

#### ART. 12 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, la fornitura della corrente elettrica per il funzionamento delle attrezzature e la fornitura di acqua potabile.

#### ART. 13 - CONTROLLI

Il Comune di Ragusa può effettuare, senza limiti e obbligo di preavviso, controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione delle attrezzature installate. Pertanto, il personale del Comune di Ragusa a tal fine autorizzato dal Dirigente del Settore, con ampia ed insindacabile facoltà e senza

che il Concessionario possa nulla eccepire, ha libero accesso nei locali e nelle aree di pertinenza dell'impianto sportivo, in ogni orario, sia per effettuare le verifiche ed i controlli suddetti, sia per eseguire verifiche e controlli sul buon funzionamento dell'impianto.

#### ART. 14– RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno arrecato agli impianti, agli accessori, alle pertinenze ed in generale alla struttura della piscina , nonché per qualsiasi danno arrecato agli utilizzatori della piscina, ai loro accompagnatori ed in generale alle persone durante la vigenza della presente Concessione derivante dalla realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione o, comunque, connessi con la gestione delle attrezzature installate che dovranno essere munite di tutte le certificazioni previste dalle norme vigenti.

Il Comune, pertanto, è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per danno che possa derivare a persone e/o cose dall'uso delle attrezzature installate a seguito del presente bando , anche durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

#### ART. 15- PERSONALE

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale, sia esso dipendente o socio. Tutto il personale impiegato nella installazione delle attrezzature e nell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, Concessionario deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente o soci e degli eventuali collaboratori. In particolare il Concessionario dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un ottimo espletamento del servizio.

#### ART. 16 – CAUZIONE

L'aggiudicatario della gara è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo stabilito in misura pari al 10% dell'importo della concessione, fissato in euro 25.510,00 che deve essere effettuato prima della stipula della Concessione. La cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o mediante fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima (esplicito impegno a versare la somma stessa) entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per quanto altro riguarda la cauzione definitiva si rinvia a quanto previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

#### ART. 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente Concessione Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (es. bonifico bancario o postale e altri mezzi di pagamento e di incasso) dovranno riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (C.I.G.) della presente Concessione.

## ART. 18 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune può disporre la sospensione temporanea della concessione di cui all'art. 1 del presente capitolato qualora ciò si renda necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo o quando si verificano condizioni tali da rendere l'impianto inagibile a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti, dandone comunicazione al Concessionario con un anticipo di almeno quindici giorni. Nei suddetti casi nessuna indennità o compenso spetta al Concessionario.

## ART. 19 - PENALITÀ

L'amministrazione comunale, qualora rilevi irregolarità, inadempienze e/o siano accertati fatti, comportamenti, azioni od omissioni che costituiscano violazioni delle disposizioni della presente Concessione, ovvero violazione di norme legislative e/o di regolamenti o che costituiscono disservizio potrà applicare una penale negli importi e con le modalità di seguito riportate:

- in caso di mancato funzionamento delle attrezzature dovute a manutenzione non effettuata con l'esclusione di causa di forza maggiore-per ogni inadempienza € 100,00;

La contestazione delle inadempienze e l'applicazione delle relative sanzioni sono esercitate dall'Amministrazione Comunale, previa di intimazioni o costituzioni in mora, per ogni contestazione non ritenuta valida o giustificata, complessivamente intesa, riferita, cioè, ad uno o più motivi. Il Concessionario dovrà pagare le penalità entro il termine indicato nel provvedimento di applicazione delle sanzioni, che non può essere inferiore a dieci giorni. Qualora il concessionario non provveda al pagamento della sanzioni entro il termine assegnato, il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a risolvere la Concessione ove le relative inadempienze dovessero essere reiterate o in caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione della gestione servizio, secondo quanto previsto all'art. 18. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## ART. 20 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere la concessione a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, per gravi ed accertati motivi d'inadempienza da parte del Concessionario, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni. L'Ente appaltante, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, potrà risolvere di diritto il contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta al Concessionario con raccomandata a.r. nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con la presente Concessione, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri, ovvero abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dalla Amministrazione Comunale, malgrado gli avvertimenti ed i richiami dell'Amministrazione, o nel caso di comportamenti che arrechino grave pregiudizio al funzionamento della piscina; la gestione dell'impianto, ai servizi ed alle attività connesse, oggetto della presente Concessione;
- b) qualora il Concessionario, nel corso della durata della Concessione, incorra in più di cinque formali contestazioni con conseguente applicazione delle penalità, per il mancato rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari, o di quelle contenute nella presente Concessione;
- c) apertura di una procedura concorsuale nei confronti del Concessionario e/o di messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività del Concessionario;
- d) impiego di personale con violazione delle norme di legge relative al personale dipendente o soci

- e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali di settore;
- e) ripetute violazioni e/o inosservanze delle norme legislative e regolamentari e delle disposizioni della presente Concessione ed alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale;
  - f) gravi e ripetute violazioni e/o inosservanze delle norme legislative e regolamentari e della presente Concessione;
  - g) sospensione, interruzione o abbandono del servizio, senza causa, senza preventiva comunicazione ed autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, escluse le cause di forza maggiore, per oltre due giorni consecutivi;
  - h) qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dalla presente Concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale e da questa non autorizzata;
  - i) sub-appalto o cessione totale o parziale del servizio di gestione oggetto della presente Concessione contratto;

L'Amministrazione, nelle suddette ipotesi, avrà la facoltà di rescindere "ipso iure" il contratto e ciò con semplice atto amministrativo senza ricorrere ad atti giudiziari o di costituzione in mora e senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata al Concessionario con raccomandata a.r.. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione ed il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno o responsabilità per l'Amministrazione. L'Ente concedente, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per inadempimento anche di scarsa importanza di clausole ritenute essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida ad adempiere non inferiore a giorni quindici. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto se il Concessionario non abbia provveduto a regolarizzare le sua posizione o ad adempiere agli obblighi previsti. La risoluzione della Concessione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità della piscina per cause di forze maggiori.

#### ART. 21 – SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO.

In caso di decadenza, fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione della Concessione, l'Amministrazione Comunale, allo scopo di impedire l'interruzione dell'esecuzione del servizio può procedere all'affidamento in concessione del servizio all'Associazione/Società seconda classificata nella procedura di gara, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara, dalla presente Concessione e dalle norme di legge.

Il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale è necessario per il proseguo del rapporto derivante dalla presente Concessione in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione della Associazione/Società/Ente gestore del servizio, ai sensi della vigente normativa. Nei Raggruppamenti di Associazioni/Società, nel caso di fallimento dell'Associazione/Società mandataria l'Amministrazione ha facoltà di recedere dalla Concessione o di proseguirla con altra Associazione/Società del gruppo o altra Associazione/Società, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole Associazioni/Società facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell' Associazione/Società capogruppo.

## ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, il Concessionario non potrà sospendere, né interrompere, né rifiutare l'esecuzione della gestione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale le relative decisioni e quelle in ordine alla prosecuzione del servizio. In assenza di una soluzione concordata, per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente Concessione il Foro competente è quello di Ragusa. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale. Il Concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Ragusa.

## ART. 23 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI GESTIONE E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, si addiverrà alla formale stipulazione della Concessione, da redigersi nelle forme di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso a spese della parte inadempiente.

## ART. 24 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

La ditta aggiudicataria, nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta nei confronti di terzi all'osservanza delle prescrizioni di cui al regolamento europeo 2016/679 e di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.mi. per tutti i dati che il Servizio Sport dovrà necessariamente fornire in relazione agli utenti frequentatori dei due impianti oggetto dell'appalto.

In merito ai rapporti tra l'ente appaltante e la ditta aggiudicataria ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Ragusa con sede in Corso Italia 72 – 97100 Ragusa, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il Comune di Ragusa garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);

il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati: per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;

per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;

per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;

per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del Comune;

per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

2. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e

Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);

agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;

ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

3. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Comune di Ragusa dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

4. Diritti dell'interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;

diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

5. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

Il Concessionario, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, ed è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti in materia. Il Concessionario, pertanto, è tenuto all'osservanza, anche da parte dei suoi dipendenti o soci, delle prescrizioni relative al trattamento ed alla tutela dei dati personali e sensibili e delle notizie riservate delle quali è venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione della gestione dell'impianto e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse, oggetto della presente Concessione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si informa che tutti i dati forniti dal Concessionario saranno utilizzati dagli Uffici Comunali, con le modalità e procedure strettamente necessarie, esclusivamente per le finalità di gestione della gara e della Concessione e saranno



trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è obbligatorio a pena l'esclusione della gara. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del suddetto Decreto Legislativo, il Concessionario autorizza l'Ente concedente al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento della funzione istituzionale, nell'ambito del procedimento oggetto della presente Concessione e per essere forniti ad altri soggetti pubblici, per ciò che attiene i dati che debbono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo ed in alcuni casi di carattere penale.

#### ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI E NORMATIVA DI RINVIO

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Concessione e dal Bando di gara si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato. Si applicano, automaticamente, inoltre, le disposizioni normative aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione della convenzione, comunque attinenti alla gestione dell'impianto ed allo svolgimento dei servizi, delle prestazioni e delle attività connesse oggetto della presente Concessione.

#### ART. 26 – COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta del Concessionario al Comune di Ragusa, riguardante l'esecuzione della presente procedura, deve essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Ragusa - Settore VI - Servizio Impianti Sportivi – corso Italia 72 C.A.P. 97100 Ragusa. Mentre qualunque comunicazione scritta del Comune di Ragusa al Concessionario sarà inviata presso la sede del domicilio eletto che il Concessionario ha obbligo di comunicare al suddetto indirizzo del Comune di Ragusa.

#### ART. 27 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio Responsabile delle attività preparatorie, istruttorie e esecutive è il settore VI del Comune di Ragusa. Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giovanni Nicita, istruttore amministrativo del Servizio Sport .

